



Comune di Ripatransone

Provincia di Ascoli Piceno

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PROCEDURA APERTA

“GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO
COLLABORATORE PER LA
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E
TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED
UMANITARIA, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(SPRAR - D.M. 10 agosto 2016) – Posti ordinari e aggiuntivi)

CIG.....

ART. 1

OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione di un soggetto collaboratore (successivamente anche Ente attuatore, aggiudicatario o ditta) in grado di prestare a supporto del Comune di Ripatransone un insieme di servizi specialistici:

1. Finalità, obiettivi e contenuti essenziali del servizio da erogare agli utenti SPRAR sono definiti nella parte II del Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell'Interno “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”, articoli dal n. 29 al n. 40;

2. La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire ogni servizio ivi previsto nell'art.5 del presente capitolato, unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica e a quanto richiesto dal presente atto e nello specifico:

- a) collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la predisposizione e redazione di tutti gli atti per la definizione del progetto di accoglienza da parte dell'Ente locale circa il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) compresa l'eventuale rimodulazione del progetto e del piano finanziario, ai sensi dell'art.22 del D.M. 10 agosto 2016;
- b) organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto SPRAR, così come approvato dal Ministero dell'Interno;
- c) predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea per conto del Comune di Ripatransone e di qualsiasi altro impegno a carico del Comune, compresa la gestione della banca dati;

d) gestione autonoma degli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all'uscita degli ospiti dallo SPRAR.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito con la legge n. 189/2002 (art. 32, comma 1-sexies), è uno speciale sistema di tutela con cui il Ministero dell'Interno, attraverso la rete degli enti locali e il supporto dei soggetti operanti nell'ambito del terzo settore, garantisce la realizzazione di progetti di "accoglienza integrata" che - come specificato nel sito dedicato del Ministero - «superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico».

e) Individuazione delle sedi operative del progetto ovvero reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari e relativa stipula dei contratti di locazione e/o comodato degli immobili;

f) Provvedere alle spese ordinarie che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo come segue:

- Spese del personale;
- Spese per utenze: acqua, luce, gas e utenze telefoniche;
- Spese per imposte e tasse, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti;
- Spese per i canoni di locazione;
- Spese generali di amministrazione;
- Spese per derrate alimentari;
- Spese per la cura, l'igiene, la sanificazione e il riordino dei locali, degli arredi e delle attrezzature interne ed esterne;
- Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli arredi;
- Spese di investimento;
- Spese per la sicurezza;
- Ogni altro onere connesso al regolare funzionamento dei servizi e all'esecuzione del progetto;

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno di settembre 2015 e alle LINEE GUIDA e MODALITÀ DI ACCESSO al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR.

ART. 2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in **€995.822,66 + iva**, per il triennio 2017-2019 (30 mesi), costituito dalla concessione del relativo fondo da parte del Ministero dell'Interno.

Tale valore è puramente indicativo essendo dipendente dalla **durata dell'attuale bando ministeriale**, e fissando l'avvio del servizio al **01/07/2017** e il termine al **31/12/2019**, salvo eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di dodici mesi e comunque per il tempo necessario alla definizione della nuova procedura di gara ai sensi del D.lgs. n.50/2016 art.106 co.11. Pertanto, l'importo di aggiudicazione non impegna il Comune di Ripatransone in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso **e a qualsiasi altra condizione**, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità in quanto come sopra già precisato la realizzazione del progetto è subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Interno. Resta quindi inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'esecuzione del progetto è sottoposta a condizione sospensiva.

In sostanza la base d'asta è fissata solo per definire il valore dell'appalto ed è calcolata tenendo conto del contributo ministeriale concesso al Comune di Ripatransone per l'annualità 2017 con D.M. del 20.12.2016 dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione. Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato, nel Bando di gara e nell'Offerta Tecnica. In particolare si sottolinea che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto gestore deve sostenere per il presente appalto, comprese anche tutte le migliorie offerte dalla stessa in sede di offerta tecnica.

I partecipanti dovranno prendere come riferimento per le attività di gestione la scheda del piano finanziario relativa al progetto del triennio 2017-2019 approvata con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 28/10/2016 ai sensi del Decreto 10 agosto 2016. La scheda del piano finanziario preventivo basato su n. 30 posti SPRAR ORDINARI e AGGIUNTIVI è parte della documentazione di gara.

Al termine dell'appalto si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa determinazione del responsabile competente, che disporrà conseguentemente il pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione.

Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio immediatamente, il Comune potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art.32 del D.lgs. n.50/2016.

Le modalità e la periodicità con le quali il Comune di Ripatransone provvederà a trasferire al soggetto collaboratore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti.

La fatturazione ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 e del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013, dovrà essere trasmessa in forma elettronica.

ART. 3 - OPZIONE PROROGA

Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per un'eventuale nuova aggiudicazione, l'Aggiudicatario, dovrà garantire, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data di subentro della nuova Ditta fino ad un periodo massimo di 12 mesi, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto originario e dal capitolato.

ART. 4 ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I servizi oggetto del presente capitolato verranno aggiudicati mediante il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 ovvero con il criterio del miglior rapporto qualità a prezzo fisso con attribuzione da parte di una specifica commissione di punti 100,00/100,00 calcolati sulla base della valutazione di criteri qualitativi.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si intende affidare ad un unico soggetto tutti i servizi previsti dal presente capitolato integrato dal Manuale di cui sopra. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara pena l'esclusione.

Trattasi di affidamento nell'ambito dei servizi sociali di cui all'allegato IX d.lgs. 50/2016.

ART. 5 ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI

Lo SPRAR ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.

In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

Il progetto per il Comune di Ripatransone ha come utenza privilegiata donne vittime di violenza e madri con figli a carico e uomini richiedenti protezione internazionale e umanitaria.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di **servizi minimi garantiti** che sono:

- a) mediazione linguistico-culturale;
- b) accoglienza materiale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) formazione e riqualificazione professionale;
- e) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- h) orientamento e accompagnamento legale;
- i) tutela psico-socio-sanitaria.

I servizi minimi richiesti sono quelli identificati nell'allegato A "Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" integrate dal MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno di settembre 2015, documenti ai quali si rimanda per la formulazione del progetto e dei suoi requisiti.

Ad integrazione di quanto già contenuto nei sopracitati documenti, si descrivono alcune specificità in relazione al contesto territoriale e istituzionale:

a) Mediazione linguistico-culturale

Le attività relative all'accoglienza integrata previste dal presente capitolato devono essere svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio - laddove necessario - di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio. Questo servizio potrà essere svolto in collaborazione con risorse già presenti nel territorio.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio;
- favorire il progetto di inserimento sociale in generale.

Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi, pertanto, trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di: garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza).

b) Accoglienza materiale

La ditta deve reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari, sottoscrivendo i relativi contratti di locazione e/o comodato nelle diverse sedi da stabilire nei centri abitati di Ripatransone, San Benedetto del Tronto e Montepreandone (per questi ultimi due Comuni anche centri limitrofi).

Tutti i costi e le utenze dei 30 posti reperiti dall'ente gestore sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa ha l'obbligo di:

- reperire abitazioni completamente e adeguatamente arredate da adibire all'accoglienza dei 30 richiedenti/titolari di protezione internazionale;
- reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nel centro abitato oppure, se in prossimità dello stesso, in luoghi collegati da trasporto pubblico e/o privato;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto di eventuali soggetti particolarmente vulnerabili che potranno essere accolti;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come delineati dal "Manuale operativo" e tutti gli altri strumenti gestionali previsti sia obbligatori che opzionali;
- gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di chiarimento, tavole rotonde conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza.

- garantire l'alloggio (incluso il servizio di pulizia giornaliero ed il servizio di raccolta smaltimento rifiuti) ed il vitto e soddisfare la richiesta atta a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario adatto al clima ed alla stagione e biancheria ed effetti lettereschi composti da materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte (incluso il servizio di lavanderia), prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e che rispettino le esigenze individuali, provvedendo anche al loro ricambio.
- fornire un servizio di assistenza notturna nelle abitazioni dei 30 richiedenti/titolari di protezione internazionale, tramite la presenza costante di un operatore;
- provvedere con tempestività circa interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o la comunità da parte degli ospiti.

L'impegno da parte del soggetto collaboratore, ad avere la disponibilità suddetta, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione.

L'aggiudicatario dovrà avere al momento dell'inizio dell'attività la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di 30 richiedenti/titolari di protezione internazionale del progetto territoriale del Comune di Ripatransone.

In mancanza di tale disponibilità decadrà dall'aggiudicazione e il Comune di Ripatransone potrà procedere all'assegnazione della realizzazione del progetto approvato dal Ministero, secondo la graduatoria, esito della procedura se presente.

Il soggetto collaboratore, individuati gli alloggi, dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che, comunque, non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti, sostenendone le relative spese (tasse scolastiche, costo libri, costo servizi refezione e trasporto, rette scolastiche etc.);
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

d) Formazione, riqualificazione professionale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- attivare tutte le azioni utili ad un pieno inserimento lavorativo.

e) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo

(contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);

- predisporre il bilancio di competenze e utilizzare la certificazione delle competenze trasmettendone i risultati anche ai servizi sociali comunali;
- facilitare, qualora possibile, i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

h) Tutela legale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratiche amministrative ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura - UTG);
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire - al fine dell'espletamento del servizio di tutela legale - la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

i) Tutela psico-socio-sanitaria

L'Aggiudicatario deve attivarsi in una presa in carico **piena e olistica** della persona.

All'interno di tale presa in carico ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico.
- adottare le prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti presso strutture ospedaliere, provvedere alla fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

■ nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;

■ costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;

■ costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Verranno inoltre valorizzati i progetti che prevedono costruire o rinforzare rapporti tra progetto e servizi dell'Azienda Sanitaria (Area Vasta), ad esempio attraverso la:

■ promozione e la stipula di protocolli d'intesa operativi tra progetto di accoglienza e Area Vasta;

■ promuovere e organizzazione di occasioni di formazione e aggiornamento, finalizzate anche a rafforzare le competenze degli operatori dei servizi socio-sanitari in materia di supporto alle vittime di tortura e di presa in carico di persone che abbiano subito violenza estrema;

L'Aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di adottare ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie ed a segnalare senza indugio e ritardo alle competenti autorità sanitarie ogni caso di patologia sanitaria anche solo sospetta che potrebbe determinare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica o per gli operatori della struttura e degli altri ospiti.

ART. 6 AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere per conto del Comune di Ripatransone a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati, in particolare:

■ registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;

■ inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;

■ aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.), entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;

■ richiedere le proroghe dell'accoglienza;

■ inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;

■ aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, email e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale Operativo.

ART. 7 RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'aggiudicatario, provvederà a qualsiasi altro adempimento amministrativo, in stretta relazione con i referenti comunali, necessario per la presentazione, realizzazione e la rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e dello loro conseguenze.

Dovrà svolgere per l'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, anche le seguenti attività:

■ presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;

■ presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;

■ presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel MANUALE UNICO DI RENDICONTAZIONE.

ART. 8 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'equipe multidisciplinare deve garantire un *approccio olistico* volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali

Ogni persona ospitata nello SPRAR deve essere interessata e partecipe di un progetto personalizzato finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, del quale l'aggiudicatario cura la documentazione tecnico-professionale e la cartella utente, accessibile ai referenti comunali.

L'elaborazione di tale progetto mira a superare una concezione assistenzialista dell'accoglienza, sollecitando e supportando il beneficiario nel partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

■ garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR. E' necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

■ garantire obbligatoriamente all'interno dell'equipe la presenza delle seguenti figure professionali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatore sociosanitario (OSS) e operatore legale, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici.

■ garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza almeno biennale risultante dai curriculum presentati in sede di offerta, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;

■ attenersi al rapporto operatore/ospite di almeno 1 operatore ogni 4 come previsto dal citato manuale operativo;

■ L'équipe deve prevedere la presenza di figure professionali, tali da garantire le competenze, le mansioni e i ruoli necessari alla erogazione dei servizi dell'accoglienza integrata dello SPRAR e del suo obiettivo prioritario, quali ad esempio mediatori culturali, etno-psicologi, esperti di lotta alla tratta delle persone, medici esperti di diagnosi delle torture, ecc.

■ garantire gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc;

■ garantire la presenza di un referente coordinatore del progetto in grado supportare ed assistere il Comune di Ripatransone nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto

ART. 9 GESTIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere il Comune di Ripatransone nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto. Il soggetto collaboratore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Ripatransone, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto. Il soggetto collaboratore si impegna altresì a:

■ attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Ripatransone con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

■ attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Ripatransone nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

■ comunicare al Comune di Ripatransone, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare nonché a trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*, per il dovuto consenso;

■ sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Ripatransone e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

■ garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

■ garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta del Comune di Ripatransone.

Il soggetto collaboratore si impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Ripatransone il nominativo dell'operatore referente/coordinatore del progetto, del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae in sede di presentazione dell'offerta.

Il referente/coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Ripatransone nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico del soggetto collaboratore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente/coordinatore, dovrà assicurare contatti settimanali con il Comune di Ripatransone, per la gestione ordinaria del progetto, per un minimo di 5 ore settimanali e un contatto mensile, sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

ART. 10 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il soggetto collaboratore, in stretta collaborazione con il Comune di Ripatransone, provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato.

Il soggetto collaboratore si impegna a dare attuazione al progetto secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara e a quanto finanziato dal Ministero dell'Interno.

All'aggiudicatario saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura, su presentazione della relativa documentazione come richiesto dalle indicazioni Ministeriali. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 del presente allegato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

ART.11 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.p.r. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del D.p.r. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Inoltre, si specifica che il citato art. 45 del d.lgs. 50 del 2016 prevede al comma 2 che siano ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili fra società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Pertanto un consorzio di cooperative è legittimato a proporsi come ente attuatore, se risponde ai requisiti di cui all'art. 45 (oltre a possedere quelli previsti dal DM 10/08/2016). Tuttavia, l'art. 21, comma 3 del DM 10/08/2016 prevede che, "Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio – fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente – indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto".

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso – a pena di esclusione - dei seguenti requisiti minimi:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) inesistenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016;
- b) assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011 nei confronti del soggetto concorrente e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza di cui dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 252/98 (legislazione antimafia);
- c) assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- d) non assoggettamento alle sanzioni amministrative dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.; (art. 80 comma 5 lett. f);
- e) assenza di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. (impresa controllante e/o controllata) con altri concorrenti alla gara (in caso di rilevata partecipazione congiunta di imprese controllanti e controllate si procederà all'esclusione di entrambe) ed assenza di situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara (sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi) (art. 80 comma 5 lett. m);
- f) regolarità con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili per le imprese sottoposte a tale disciplina; per le altre imprese dovrà essere dichiarata la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di soggetti disabili; (art. 80 comma 5 lett. i);
- g) regolarità con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; (art. 80 comma 4)
- h) assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1/bis, c. 14, della legge n. 383/2001, così come sostituito dal D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002, in materia di emersione del lavoro sommerso;
- i) non essere destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la P.A. ed alla partecipazione a gare pubbliche a seguito della sospensione dell'attività imprenditoriale da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali tramite la Direzione Provinciale del Lavoro – servizio Ispezione Lavoro, per accertate violazioni delle "disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008;
- j) non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32-ter e 32-quater Codice Penale.
- k) avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile) o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D.lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Pertanto tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento a pena di esclusione dalla gara.

B. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE – ART. 83 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza, per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- Per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;

Ovvero

- Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000 ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto.

Ovvero

- Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.lgs. n. 50/2016 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lettere d, e, f, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 comma 1 lett. b) DEL D. LGS. N. 80/2016):

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

a) Una referenza bancaria rilasciata da istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;

b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014/2015/2016) approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, un fatturato globale (voce A1 del conto economico) di importo non inferiore ad € 500.000,00, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;

Ai sensi dell'art. 83 comma 5 d.lgs. 50/2016, i suddetti fatturati globali e specifici vengono richiesti allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione Appaltante contraddistinto da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità e adeguatezza oltre ad essere rispettoso dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti garantendo il

principio di affidabilità economico-finanziaria. Si reputa, infatti, che in relazione all'oggetto del presente appalto sia congrua e proporzionata e non sia limitativa dell'accesso alla gara la richiesta sia del fatturato globale di cui alla lett. a) sia di quello specifico di cui alla lettera b). Se la partecipante ha iniziato l'attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Se la partecipante non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 relativa ai dati dei bilanci dell'impresa e al fatturato globale d'impresa, eventualmente dall'inizio dell'attività.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente alle lettere a) e b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

D. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO/PROFESSIONALE ex art. 83 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e All. XVII, Parte II, del Codice, nonché dell'art. 21 del D.M. 10/08/2016.

Pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda o in attività per i servizi analoghi all'oggetto dell'appalto.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di che trattasi presentando apposita dichiarazione in accordo allo schema messo a disposizione dalla stazione appaltante o, per i soggetti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante che negli ultimi tre anni (riferiti agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati) precedenti la data di pubblicazione del presente Bando di gara, siano in possesso di pluriennale e consecutiva esperienza ed abbiano, per l'effetto, eseguito servizi analoghi all'oggetto della presente gara svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente sia esso pubblica amministrazione centrale o locale, Enti o Istituzioni. Dei suddetti servizi il concorrente dovrà fornire le seguenti informazioni: committente, oggetto, periodo di esecuzione (rientrante nel triennio in questione), importo e indicazione del numero di richiedenti asilo/protezione internazionale o di permesso umanitario gestiti.

Per tale requisito si richiama in particolare la FAQ del Ministero dell'Interno alla quale si rinvia "Cosa si intende per pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, comprovata da servizi in essere al momento della presentazione della domanda di contributo?" Resp: Per presa in carico si intende un processo in cui un ente, con la sua struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte della lettura di bisogni e domande espressi o inespressi e su base di un mandato specifico, progetta uno o più interventi rivolti a un singolo richiedente/titolare di protezione internazionale o di permesso umanitario, a un nucleo di convivenza o a un gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo dell'intervento nel corso del tempo.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

L'art. 21, comma 4 e comma 5 del DM 10/08/2016 prevede espressamente che, "4. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e

consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione”.

E. ULTERIORI REQUISITI CONDIZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA L'ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SEGUITO INDICATI:

Disponibilità, a decorrere dal 01.07.2017 e per n. **30 mesi consecutivi**, oltre l'eventuale periodo di proroga, (ovvero la sottoscrizione dell'impegno ad avere la piena e regolare disponibilità entro massimo 10 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva), a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di appartamenti o immobili, opportunamente arredati e attrezzati nel territorio dei Comuni di Ripatransone, San Benedetto del Tronto e **Spinetoli** (per questi ultimi due Comuni anche centri limitrofi) per n. 30 posti a valere sul progetto Sprar cat. Ordinari ed aggiuntivi in prosecuzione. Tali appartamenti dovranno essere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica. Tale requisito dovrà essere mantenuto costantemente durante l'esecuzione dell'appalto. Le caratteristiche degli alloggi sono contenute nel bando ministeriale.

ART. 12 CAUZIONI E GARANZIE

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, il concorrente dovrà prestare alla stazione appaltante la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto ex art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Inoltre l'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai fini della stipula del contratto la ditta affidataria è tenuta a costituire prima della stipulazione del contratto di affidamento, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

La cauzione prestata mediante polizza bancaria è redatta conformemente allo schema di polizza tipo approvato con d.m. n. 123 del 2004, opportunamente integrato e modificato e deve prevedere espressamente, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- L'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno della busta A "Documentazione Amministrativa" in originale su adeguato supporto informatico, ai sensi degli art. 20-22 del D.lgs. 82/5005 e s.m.i., oppure in copia su supporto cartaceo, corredata a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. Tale polizza, con firma digitale, deve essere anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riportante i poteri di firma del firmatario e copia del documento di identità dello stesso.

La polizza rilasciata da intermediario finanziario deve essere corredata (a pena di esclusione) da copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro in corso di validità.

Nel caso in cui, durante l'affidamento del servizio, l'ammontare delle entrate subisca una variazione superiore al 20%, l'ammontare della cauzione deve essere proporzionalmente adeguata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio aumentata di un anno e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13 SUBAPPALTO E DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO - AVVALLIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il DM del 10 agosto 2016 all'art. 21, comma 2 prevede che "Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere...". L'art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) prevede che l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La norma specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

ART. 14 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire (a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero brevi manu), a pena di esclusione (sito in)
entro le ore del giorno un plico chiuso debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la denominazione, la ragione sociale del partecipante ed il numero di telefono, fax e pec dello stesso al quale inviare le comunicazioni obbligatorie sulla procedura nonché la dicitura: “.....”.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino al momento in cui il Presidente di gara dichiara aperta la seduta di gara.

Detto plico dovrà contenere 2 buste: Busta “A - Documentazione Amministrativa”, Busta “B – Offerta tecnica/piano economico finanziario” a loro volta recanti l'oggetto della gara e devono essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillate e controfirmate come di seguito specificato.

Sia per il plico esterno sia per le buste interne la sigillatura deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo, strisce di carta preincollata o materiale plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato su tutti i lembi di chiusura con modalità tali da garantire l'integrità. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.

La busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1. **"Domanda di partecipazione alla gara"** redatta preferibilmente sull'apposito schema predisposto dalla stazione appaltante (di cui all'Allegato) che costituisce parte integrante del presente **capitolato** di gara. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, in allegato, la relativa procura.

Si precisa che:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2. Dichiarazioni sostitutive da rendersi ai sensi di legge - se sussistono le relative ipotesi - le quali sono contenute anche nell'allegato A e negli altri modelli predisposti dall'Ente in ordine al possesso di tutti i requisiti di partecipazione ed ammissione alla presente gara.

In particolare, con le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall'articolo 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;

c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di cui all'art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell'impresa oppure dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

oppure dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i oppure dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d'oneri,

g) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;

i) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove deve essere espletato il servizio;

m) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, che possono avere influito o influire sia sull'espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

n) accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato d'Oneri;

o) indica l'indirizzo PEC al quale va inviata l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;

p) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

q) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

r) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016) indica per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

s) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

t) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

u) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016;

v) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) indica ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

z) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater della L. n. 33/2009): indica per quali imprese la rete concorre;

aa) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater della L. n. 33/2009): indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

bb) di essere una piccola media grande impresa.

In particolare si precisa:

PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE:

Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge se sussistono le relative ipotesi, redatte preferibilmente in accordo al succitato modello predisposto dall'Ente nella parte ad esse dedicate.

Mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento.

Procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

E' peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.

PER I CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016:

Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge se sussistono le relative ipotesi, redatte preferibilmente in accordo al modello succitato predisposto dall'Ente nella parte ed essi dedicata.

Atto costitutivo del Consorzio e successive modificazioni, in originale o in copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000;

Delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo, recante l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio. In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio.

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'associazione temporanea e del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di istanza di ammissione.

In caso di raggruppamento temporaneo l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

N.B. Visto il comunicato Anac del 08/06/2016 si specifica che: “per la partecipazione dei consorzi alle gare, fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2 del Codice di cui al dlgs 50/2016, si applica l'art. 47 dello stesso. Inoltre, l'art. 216, comma 14, prevede che fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del Codice”.

3. Dichiarazione (contenuta sempre all'interno dell'Allegato A) attestante la presa visione e l'impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013) la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale;

4. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, se tenuti, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato- Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 52 del

d.lgs. n. 52/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell'operatore economico possieda un indirizzo PEC:

almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;

eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico);

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente. Pertanto i sottoscrittori devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

L'operatore economico, se tenuto, dovrà inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione AVCP n. 111/2012.

L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l'Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare. **IL SISTEMA RILASCIAMO UN “PASSOE” DA INSERIRE NELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** Fermo

restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Nell'eventualità in cui il soggetto partecipante, pur munito di tutti i requisiti richiesti nel presente bando e necessari per partecipare alla gara, non riuscisse ad ottenere il rilascio del PassOE da parte dell'ANAC, la Stazione Appaltante, se ritenute valide le motivazioni avanzate dal concorrente in riferimento al mancato rilascio, procederà in sede di verifica dei requisiti, alla richiesta della documentazione cartacea comprovante quanto dichiarato in sede di gara.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi. Ad ogni buon conto si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. L'Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività in questione.

5. Cauzione provvisoria ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui al punto 9. del presente disciplinare (tale documento deve essere unico indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente);

6. ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di euro a favore dell'ANAC, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento.

La busta "B – OFFERTA TECNICA".

.....

Art.15. ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

Il bando di gara ed il capitolato (norme integrative al Bando) con i suoi allegati, sono disponibili sul sito internetnella sezione "....." e nell'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione oltre che, in formato cartaceo, presso la sede legale sita in via

.....

Ulteriori forme di pubblicità:

.....

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere all'apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner e di non stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione del progetto da parte del Ministero, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Per accettazione

Firma del legale rappresentante

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC. Ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

ART.15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini della selezione del miglior concorrente, saranno valutati elementi di natura prettamente tecnica.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **punti 100, per il progetto**.

Il prezzo stabilito è fisso e la competizione tra i concorrenti avviene solo sulla base della qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute nel bando di gara e in funzione dei criteri di seguito indicati.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ciascun concorrente dovrà presentare un Progetto tecnico-operativo (max 30 facciate) formato A4, carattere Time New Romans, dimensione 12, idoneo a descrivere dettagliatamente le modalità attraverso le quali intende gestire il servizio, precisando che saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, soltanto le proposte che garantiscano la gestione del servizio in accordo alle prescrizioni ministeriali relativamente agli Sprar.

Il progetto ed il Piano dei costi saranno valutati secondo i seguenti elementi:

VALUTAZIONE DELL'ABSTRACT DI PROGETTO:

Fino ad un massimo di **100 punti**, da assegnare in base alla valutazione da parte della Commissione di gara, secondo i seguenti criteri.

Criteri di valutazione, sotto criteri e Punteggi (min-max):

1. Qualità della proposta progettuale - Totale criterio "Qualità della proposta progettuale" max 30 punti

- a. Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività / servizi richiesti dal presente decreto, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida dello SPRAR (minimo 0 - massimo **10 punti**);
- b. Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio, nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari (minimo 0- massimo **10 punti**);
- c. Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale (minimo 0 - massimo **5 punti**);
- d. Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato, per le locazioni e le utenze rispetto la domanda di contributo (minimo 0 - massimo **5 punti**);

2. Organizzazione delle attività progettuali - Totale criterio "Organizzazione delle attività progettuali" max 23 punti

- a. Modalità organizzative e operative previste per l'attuazione degli interventi (minimo 0- massimo **5 punti**)
- b. Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto (minimo 0- massimo **5 punti**)
- c. Concretezza dei risultati attesi (minimo 0- massimo **3 punti**)

d. Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di accoglienza materiale di cui all'art. 8, lett. a), mediazione linguistico-culturale di cui all'art. 8, lett. b), orientamento e accesso ai servizi del territorio di cui all'art. 8, lett. c), orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo di cui all'art. 8, lett. d)-e), orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo di cui all'art. 8, lett. f), orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale di cui all'art. 8, lett. g), orientamento e accompagnamento legale di cui all'art. 8, lett. h), tutela psico-socio-sanitaria di cui all'art. 8, lett. i) (minimo 0- massimo **10 punti**).

3. Struttura/e di accoglienza - Totale criterio “Struttura/e di accoglienza” max 22 punti

- a. Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del territorio (minimo 0- massimo **10 punti**)
- b. Rapporto tra servizi igienici e capacità ricettiva minimo e presenza e disponibilità di spazi comuni (minimo 0- massimo **10 punti**)
- c. Distribuzione di posti letto per singole stanze (minimo 0- massimo **2 punti**)

4. Gruppo di lavoro - Totale criterio “Equipe multidisciplinare” max 25 punti

- a. Esperienza e completezza dell'équipe multidisciplinare con indicazione dell'esperienza specifica di lavoro con rifugiati/richiedenti asilo, sia in termini quantitativi che qualitativi all'interno degli SPRAR da parte del personale dedicato (minimo 0- massimo **10 punti**).
- b. Curriculum coordinatore, indicazione dell'esperienza specifica, esperienza in coordinamento e gestione del personale, esperienza in progettazione e rendicontazione (minimo 0- massimo **5 punti**).
- c. Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe multidisciplinare, formazione e aggiornamento nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto (minimo 0- massimo **5 punti**).
- d. Tempo operatore messo a disposizione e dedicato esclusivamente allo SPRAR **espresso in numero di ore settimanali per figura professionale** e controllo realizzato sul tale tempo (minimo 0- massimo **5 punti**).

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà calcolata applicando la seguente formula prevista punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2/2016:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- Σ_n = sommatoria.

Verranno determinati i coefficienti V(a)_i delle prestazioni nel modo che segue:

- ciascuno degli elementi di natura qualitativa, attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” eseguito sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative

Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Inadeguato	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- Trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Alla luce di quanto specificato nel § III delle Linee guida ANAC n. 2/2016 si precisa che non si procederà ad alcuna riparametrazione al fine di evitare i rischi di possibile alterazione della concorrenza.

ART. 16 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizione impartite con il presente allegato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

L'aggiudicatario ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al Comune di Ripatransone, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate, sottoscrivendo anche le necessarie coperture assicurative (come specificato nell'art.24). Qualora nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Ripatransone e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART.17 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Gli obblighi dell'aggiudicatario sono i seguenti:

- A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- B. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- C. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente capitolato speciale d'oneri;
- D. operare in accordo con il Comune, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- E. attenersi alle disposizioni del Comune nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- F. attuare le direttive del Comune finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti;

G. rispettare ed assicurare il rispetto degli *standard* qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, e degli atti del Comune di Ripatransone;

H. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti. Nel caso si verificano nelle strutture del soggetto collaboratore, questo disporrà l'immediata e adeguata riparazione;

I. attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;

J. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando ed assistendo il Comune nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.

K. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato.

L. occuparsi di tutte le procedure dall'entrata (e uscita) dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

ART. 18 SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il concorrente dovrà impegnarsi alla data della domanda di partecipazione, a dotarsi di una sede operativa posta nel Comune di Ripatransone.

Il soggetto collaboratore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari, prevedendo anche la presenza di un operatore nelle ore notturne.

ART. 19 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Il Comune di Ripatransone, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto collaboratore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai Responsabili e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche. Il Comune di Ripatransone effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificare la congruenza con i propri programmi.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto collaboratore garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune di Ripatransone con carattere di:

a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;

b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:

• rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;

c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dal Comune al soggetto collaboratore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

4. Il Comune può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

5. Il Comune si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto.

Il soggetto collaboratore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente capitolato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 20 CORRISPETTIVO

Tutte le spese ricadono sul soggetto collaboratore e sono ricomprese all'interno della base d'asta. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di progettazione.

Il trasferimento delle risorse al soggetto collaboratore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, corrisponde all'importo indicato nel piano dei costi presentato in sede di selezione, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell'Interno;

Le modalità e la periodicità con le quali il Comune provvederà a trasferire al soggetto collaboratore le risorse finanziarie saranno definite nel Contratto che sarà stipulato tra le parti.

In ogni caso, il Comune di Ripatransone si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto collaboratore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero dell'Interno. Il Comune potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto collaboratore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Ogni pagamento da parte dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di importo superiore a 10.000 (diecimila) euro è subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata anche attraverso, il pagamento è sospeso e si applicherà la procedura prevista dalla normativa vigente.

Ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, l'aggiudicatario deve dichiarare, entro 7 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio di cui al presente Capitolato d'oneri, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su tale conto. Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante bonifico bancario, o altro strumento ammesso dall'ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto dedicato di cui al comma 4. In assenza di indicazioni o di assenza di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il pertinente Codice IBAN; In sede di effettivo pagamento delle fatture verrà applicato:

> l'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede che *"In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*. Verranno pertanto pagate le fatture in applicazione della suddetta disposizione per il 99,5%, mentre il saldo complessivo rimanente verrà pagato in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzia irregolarità;

> le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a cui nel predisporre le fatture le imprese aggiudicatarie dovranno adeguarsi;

> qualsiasi altra normativa intervenga nelle forme e nei modi di pagamento che riguardi gli enti pubblici.

Art. 21. INADEMPIMENTI, PENALITA', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

> tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti il servizio stesso nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato d'oneri se vantaggiose per il committente;

> al MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno di settembre 2015;

> al progetto presentato e approvato dal Ministero.

Ove non attenda a tali obblighi e a quelli imposti per Legge o regolamento, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010.

Si evidenzia che il massimo della penale verrà applicato nei casi di violazione ritenuti più gravi su valutazione della stazione appaltante.

Le penalità di cui al presente articolo saranno trattenute sui pagamenti delle fatture successive, previa contestazione scritta da parte del Responsabile comunale inviata tramite PEC. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla consegna della contestazione, senza che l'aggiudicatario abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate. Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune, oltre l'applicazione della sanzione, avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'articolo 12, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato, in ottemperanza del D.P.R. n. 62/2013, con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28.03.2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, il concessionario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato d'oneri e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

a) la mancata e reiterata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d'oneri, dal citato Manuale Operativo e Linee Guida Ministeriali;

b) la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;

c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;

d) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;

e) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

f) gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;

g) interruzione del servizio;

h) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente capitolato d'oneri relative alla "cessione del contratto", alla "cessione dei crediti", all'avvalimento e subappalto;

i) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;

j) insolvenza o fallimento del soggetto collaboratore;

k) accertamento della responsabilità per dolo o colpa del soggetto collaboratore per danni e/o furti anche di terzi;

l) grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato, in ottemperanza del D.P.R. n. 62/2013, con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28.03.2014

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Comune, notificate tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SPRAR il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi il Servizio in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

ART. 23 GARANZIE DI ESECUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario deve presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello dell'appalto aggiudicato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa a titolo di garanzia definitiva di cui al comma 1 deve **prevedere espressamente** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato d'oneri e deve essere reintegrata ogni qualvolta il Comune provveda alla sua escussione. La cauzione sarà custodita dal Comune.

ART. 24 POLIZZE ASSICURATIVE, RESPONSABILITA' E SICUREZZA

E' obbligo del soggetto collaboratore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto collaboratore, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Ripatransone da ogni responsabilità.

L'Aggiudicatario dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi - Il Comune è da considerarsi tra il novero dei Terzi):

I. €5.000.000,00 per sinistro;

II. €2.000.000,00 per persona;

III. €1.000.000,00 per danni a cose o animali;

b. R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):

I. €3.000.000,00 per sinistro;

II. €2.000.000,00 per persona;

Per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'Aggiudicatario o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alle strutture e attrezzature, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Ente da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Ente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati all'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori;

7. In particolare, in materia antinfortunistica, l'Aggiudicatario dovrà affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni.

L'Aggiudicatario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

8. L'Aggiudicatario assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale;

9. L'Aggiudicatario entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un piano di emergenza relativo ai centri di pericolo da attuare nei vari edifici/appartamenti ospitanti.

ART. 25 RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune si rivale, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale.

ART. 26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale, è competente il Foro di Fermo;

2. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente;

3. Per ottenere l'eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, l'Appaltante potrà avvalersi mediante ritenuta sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario.

ART. 27 SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto relativo al presente appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

2. Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno a carico dell'aggiudicatario, così come le spese di registrazione ai sensi dell'articolo 40 del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, in quanto le forniture sono effettuate in regime di IVA ai sensi del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

ART. 27 BIS- SPESE PER LA PROCEDURA DI GARA

Visto il parere n.63 del 28-30/4/2015 dell'ANAC ed ai sensi dell'art.34, co. 35 del D.L. 179/2012 convertito dalla L. n.221/2012 e dell'art.216 del D.lgs. n.50/2016 le spese di pubblicazione del bando, degli avvisi sostenute dalla Stazione Appaltante vanno rimborsate alla stessa entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 28 – OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile e dalle altre norme statali e regionali in materia.

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL'INVITO A PRESENTARE OFFERTA (FIRMARE E TIMBRARE IN TUTTE LE PAGINE)

Ai sensi della Legge 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Ripatransone per finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.